COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni Infrastrutture

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

ai sensi dell'art.59 D. Lgs.36/2023

Progetto Esecutivo

Servizio per trattamenti di prevenzione antighiaccio, sgombero neve e pulizia delle strade

Importo complessivo €. 840.000,00

Progetto SERV OPI AQ 2026/001 Cod. int. 1362 Data: 05 giugno 2026	CUI: S00644060287 2026 00050-1-2 CUP _____	Elaborato: 3 Schema di Contratto di Appalto

Progettista	RUP	Capo Settore
dott. Maurizio Littamè	ROBERTO PICCOLO Roberto Piccolo Padova 05.06.2026 13:07:51 GMT+01:00	Arch. Raffaella Gianello

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRATTAMENTI DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO, SGOMBERO NEVE E PULIZIA DELLE STRADE

CIG:_____

L'anno _____ il giorno __ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** _____ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- _____ _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- _____ _____, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

___ dell'impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____di _____,

allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in _____, allegato al presente atto al presente atto, **(per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)** (c.f. del consorzio: _____).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente

atto:

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale/determinazione del dirigente del Settore _____ n. __ in data __, esecutiva, è stato approvato "**l'accordo quadro relativo al "SERVIZIO TRATTAMENTI DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO, SGOMBERO NEVE E PULIZIA DELLE STRADE**", predisposto dal Settore lavori Pubblici, per un importo di € 650.716,50 di cui € 9.616,50 per costi della sicurezza, I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n._____ del _____), l'accordo quadro relativo al su citato servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore con il ribasso del ___%, oltre costi della sicurezza e I.V.A. (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _____ del _____, a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007) demandando a successivi atti la definizione dei contratti attuativi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

- ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione"]*** che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria _____

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto che l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). **FINE EVENTUALE**

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere/non voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi **trentadue** giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.

- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **(cosiddetta White List** di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante l'urgenza **o in alternativa** stante il decorso di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- **in caso in cui in determina a contrarre o di aggiudicazione sia menzionato il ricorso a Consip)** che con determina n._____ del Capo Settore_____, si è attestato in materia convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c.3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c.3 del succitato articolo;

- **(in caso in cui in determina a contrarre o di aggiudicazione non sia menzionato il ricorso a Consip):** che il Dirigente del Settore _____, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999 ed dell'art. 1, c. 449, L.296/06, dichiara di aver ottemperato, per l'individuazione dell'Appaltatore, alle disposizioni di cui all'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999;

(si usa quando la convenzione CONSIP c'è e si sono considerati i parametri qualità/prezzo previsti dalla stessa):

-che il Dirigente del Settore_____ in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 26 L.488/99 ed dell'art. 1, c. 449, L.296/06, dichiara che il servizio/fornitura i questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all'interno delle convenzioni CONSIP. **(si usa quando NON c'è la convenzione CONSIP)**

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati**:**

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato tecnico (d'ora in poi c.t.);
- l'elenco dei prezzi unitari ***(in caso di offerta con il massimo ribasso sull'elenco prezzi);***
- l'analisi dei prezzi unitari;
- ***(se OEPV)*** l'offerta tecnica;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
- gli elaborati grafici;
- schema di contratto attuativo.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, per il **SERVIZIO TRATTAMENTI DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO, SGOMBERO NEVE E PULIZIA DELLE STRADE**

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono relativi a:

• trattamento antigelo;

• sgombraneve;

• rimozione di residui fangosi;

• pulizia delle strade dai residui di materiali ghiaiosi/terrosi;

• fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) ad uso stradale e di altri prodotti sciogli-ghiaccio eventualmente necessari per l'esecuzione del servizio.

Le prestazioni, nel loro insieme, di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell'Esecuzione in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione, sulla base di quanto dettagliato nel progetto approvato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

- ARTICOLO 3 – Ammontare dell'Accordo Quadro.

L'importo complessivo del servizio dell'Accordo Quadro ammonta ad € 650.716,50 oltre IVA di legge. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

L'importo per gli costi di sicurezza, ricompreso entro il suddetto importo

complessivo di € 650.716,50, è pari ad € 9.616,50 oltre ad IVA.

L'importo relativo agli costi per la sicurezza non è soggetto a ribasso.

Si precisa che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni, dei relativi costi della sicurezza e dell'incidenza della manodopera avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo Quadro.

Come risulta dal quadro di incidenza della manodopera **(oppure)** dalla relazione sui costi della manodopera la stima dell'incidenza della manodopera ammonta presuntivamente a € 162.679,12.

Il servizio sarà contabilizzato a misura

- ARTICOLO 4 – Durata dell'Accordo Quadro, penali.

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura o la consegna in via d'urgenza dell'Accordo Quadro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 8, sancisce l'inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro che avrà una **durata** temporale di **anni 3 (tre)**, comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo.

L'Accordo potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

I servizi oggetto di ogni contratto attuativo basato sull'Accordo Quadro avranno una durata decorrente dalla data del verbale di consegna dei servizi stessi.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il

servizio, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc..

Penali: La penale di ritardo per il ritardato adempimento è fissata nella percentuale del 1,00 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.t. per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione dell'appalto è fissata nella percentuale del 1,00 per mille dell'ammontare dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si è verificato il ritardato inizio effettivo di spargimento dei materiali, di sgombero neve o spazzamento delle superfici oltre 1 (una) ora dall'attivazione effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Tecnico Reperibile di Turno e quindi per ogni motivata contestazione di ritardo nell'avvio delle operazioni tipiche del *servizio* in oggetto. Qualora il ritardo risulti particolarmente gravoso viene stabilita una ulteriore penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto del contratto ogni 30' (minuti) di ritardato inizio effettivo delle operazioni tipiche del *servizio* in oggetto. Viene considerato ritardo particolarmente gravoso l'aver dato inizio alle operazioni decorsi 60 minuti dalla richiesta verbale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo

2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni (nei singoli contratti attuativi) determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a:

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di

condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per l'esecuzione del servizio (art. 57 D.Lgs n. 36/2023);

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- Rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto Ministeriale 7 aprile 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. ed entrato in vigore il 18 giugno 2025, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- L’Appaltatore dovrà disporre di personale in numero sufficiente a garantire pronto intervento sui tronchi e zone di territorio comunale di competenza h.24 per la durata degli eventi nevosi o gelivi.
- L’Appaltatore dovrà tenere a disposizione della Stazione Appaltante macchine operatrici e attrezzature, efficienti e funzionanti, che dovranno essere nel numero minimo di seguito elencato:

- n. 4 (due) Autocarro con spargisale a cassone – capacità minima 2.5 mc (Art. _VEN25-AT.SGUI.98.11.MAN);
- n. 4 (due) Autocarro con lama lunghezza mimina 3,00 m e spargisale a cassone capacità minnima 2.5 mc (Art. _VEN25-AT.SGUI.98.13.MAN);
- n. 1 Pala caricatrice con operatore (mezzo di servizio di cui all’art. _VEN25-AT.SGUI.09.06 dell’Elenco dei Prezzi Unitari) per il caricamento della salgemma negli spargitori propri o di altri soggetti coinvolti contemporaneamente nelle attività di trattamento antighiaccio.
- n. 1 Furgone/autocarro con operatore (mezzo di supporto in cui onere deve rientra negli oneri a carico dell’Appaltatore).
- L'Impresa dovrà indicare i mezzi che utilizzerà per l'esecuzione del servizio depositando agli atti del direttore dell’esecuzione del contratto i relativi libretti di circolazione dei mezzi.
- L’Appaltatore deve inoltre, inderogabilmente, disporre di una propria sede operativa, ubicata entro il raggio di 30,00 Km misurato dalla sede operativa del Comune di Padova (sita in via Montà 29/D int. 1), dove:
  - devono trovare ricovero i mezzi spargisale impegnati per il presente servizio per il periodo invernale;

- deve essere predisposto il deposito del sale, in silos o accumulo a terra o in contenitori big-bag, in questo caso deve essere sempre presente, a cura e spese a carico dell'Appaltatore stesso, una macchina operatrice con operatore in grado di caricare il sale nelle tramogge degli automezzi.

- ARTICOLO 6 – Misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in attuazione dell'art. 57 D.lgs. 36/23 e dell'Allegato II.3 D.lgs. 36/23 [NB: per espressa previsione dell'art. 57, c. 1 D.Lgs 36/23, le sotto indicate previsioni non sono applicabili ai servizi di natura intellettuale]

- ***(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)*** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- ***(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99***

disabili) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- ***(in caso di necessità di assunzione di personale per l'esecuzione del contratto)*** L’appaltatore si obbliga a rispettare l’impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e al 15% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari all' 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio

oggetto del presente accordo quadro e dei contratti attuativi, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle prestazioni, il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso <u>non</u> sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute

dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per le prestazioni eseguite e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso <u>non</u> sia stato dichiarato il subappalto) In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute

di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 8 - Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 9 – Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119, c. 2, D.lgs. 36/23 i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, ossia delle prestazioni che l'operatore economico si è riservato la facoltà di subappaltare in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, con piccole e medie imprese come definite dall'art. 1, c. 1, lett. o) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/23.

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni: - _____

La richiesta di subappalto dell'appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui all'art. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa la certificazione

attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto previsto dall'art. 120 comma 12 e dall'allegato II.14 art. 6 Dlgs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell'atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni

eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 2, D.lgs. 36/23, devono essere inserite clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2bis, D.lgs. 36/23.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo le clausole specificate all'interno di ciascun contratto attuativo stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro**,** successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore di ciascun contratto attuativo con le modalità di cui all'art. 125, c. 1 D.lgs. n. 36/2023.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto

dalla normativa vigente.

La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 11 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

- ARTICOLO 12 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A.

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____ il _____codice fiscale _____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG

(codice unico di gara) è _____ **[eventuale, se previsto]** e il CUP (codice unico di progetto) è _____.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____.

- ARTICOLO 13 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione.

La clausola di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sarà inserita nell'ambito dei singoli contratti attuativi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso del servizio l'Appaltatore può proporre al al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione delle prestazioni in

misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Opzione di proroga del contratto – art. 120, c. 10 Dlgs. 36/2023) La stazione appaltante si riserva di prorogare l'accordo quadro per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi al raggiungimento di una durata complessiva non superiore a 4 anni, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari è pari a € 205.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli costi per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza del contratto originario.

- ARTICOLO 14 – Gestione delle riserve.

Ai sensi dell'art. 34, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal Capo II del medesimo Allegato e nel presente atto, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili.

Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'art. 7, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 15 - Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

Le prestazioni previste in ogni contratto attuativo saranno assoggettate a verifica di conformità, secondo quanto previsto dall'art. 36 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, comma 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 16 – Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € _____con bonifico bancario _____

(***eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente***)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. _____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. _____ rilasciata dall'intermediario finanziario _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma

3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 17 – Garanzie definitive e obblighi assicurativi nei contratti attuativi

L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione, in occasione dei singoli contratti attuativi, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo del singolo contratto attuativo (art. 53 D.Lgs. 36/2023) ***[se l'importo del contratto attuativo è sottosoglia]*** **oppure** ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 ***[se l'importo del contratto attuativo è soprasoglia]***, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

[FACOLTATIVO]

L'Appaltatore s'impegna a trasmettere all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio prevista per ciascun contratto attuativo, la polizza di Responsabilità civile verso terzi, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 8.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 2.000.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

- ARTICOLO 18 - Garanzie di cui agli articoli 16 e 17 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro

competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022.

Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 19 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. orizzontale):

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

_____

- ARTICOLO 20 - Clausole risolutive

Ai sensi dell'art. 59, c. 5bis del D.Lgs. n. 36/2023, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è tutta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122,

comma 5, del Codice.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo quadro nei modi e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente accordo quadro e dal contratto attuativo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 21 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 09 Ottobre 2025 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/0725 del 02/12/2025)

-L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al

Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

-Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

-L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto,

salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

(EVENTUALE IN CASO DI ASSENZA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA OVVERO D'URGENZA) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste. **FINE EVENTUALE**

-Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

-Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

-L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1;

- Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

- In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

-L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

-La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli

artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

N.B. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

-L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;

-L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante;

-L'affidatario (nome ditta_____) assume tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Padova, Via del Municipio n.1 Codice Fiscale 00644060287 – Codice univoco di riferimento (ipa_____).

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (_____) (ove previsto) e CIG: (_____); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.;

-La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

- ARTICOLO 22 – Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire le prestazioni. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 23 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una

tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate)nella misura pari ad €_____al netto dell'imposta di € 16,00 anticipata in sede di partecipazione di gara.

FINE PARTE DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE

L'importo del contratto è di €_____comprensivo del valore delle opzioni di cui all'art.13.

- ARTICOLO 24 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova,

email: _____

pec:_____

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,

regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario

all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. _____

facciate scritte per intero e quanto di questa _____ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.